

STATUTO

VILLA MARIA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROTTAFERRATA RM VIA
MONTIGLIONI 59

Numero REA: RM - 1747799

Codice fiscale: 17874051000

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REP.3868 E RACC.2899		
STATUTO DELLA "VILLA MARIA COOPERATIVA SOCIALE"		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
ART. 1 - Denominazione		
E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata "VILLA MARIA COOPERATIVA SOCIALE".		
La cooperativa è retta dalle norme del codice civile in materia di società cooperative, dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e dalle altre leggi speciali in materia e, in quanto compatibili, dalle norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata.		
ART. 2 - Sede		
La cooperativa ha sede in Grottaferrata (RM) all'indirizzo risultante dall'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.		
Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.		
ART. 3 - Durata		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		

ART. 4 - Scopo mutualistico

La cooperativa, nel rispetto dei principi e dello spirito di mutualità, senza fini di speculazione privata, nonché delle prescrizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in base alla quale, alla lettera a) dell'art. 1 di detta legge 381/1991, rientra nella tipologia A, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, attraverso: la gestione di servizi socio sanitari, socio assistenziali ed educativi in genere. La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa può svolgere nei limiti di legge la propria attività anche con terzi non soci.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa si propone in particolare di fornire ad enti pubblici e privati e/o privati cittadini servizi e at-

tività educative, socio educative, assistenziali, socio assi-
stenziali, socio sanitarie, motorie, riabilitative ed ausilia-
rie di supporto agli stessi servizi. Considerata l'attività
mutualistica della cooperativa, nonché i requisiti e gli inte-
ressi dei soci, come infra meglio specificati, la cooperativa
ha per oggetto le seguenti attività: provvedere alla promozio-
ne ed allo sviluppo di tutte quelle attività volte ad assicu-
rare e migliorare le condizioni di vita e di salute psico fi-
sica della persona, con particolare riguardo agli anziani ed
ai soggetti in stato di bisogno; promuovere, organizzare e ge-
stire per conto proprio e di terzi (anche enti pubblici) unità
di protezione, case alloggio, case di riposo, case famiglia,
comunità terapeutiche, riabilitative, centri diurni, strutture
educative di qualsiasi ordine e grado, e tutte quelle inizia-
tive finalizzate al recupero ed al reinserimento, in ambito
sociale e lavorativo, di soggetti svantaggiati; collaborare
con i servizi pubblici per la stesura e attuazione di program-
mi terapeutici di persone assistite dagli stessi servizi, cu-
randone l'inserimento nelle strutture residenziali e semiresi-
denziali di cui sopra; promuovere la creazione di altri tipi
di comunità e programmi terapeutici per persone con disagi
psichici e/o esistenziali; dette comunità e programmi terapeu-
tici potranno essere dati in gestione, in tutto o in parte, ad
appositi enti societari o associativi allo scopo costituitesi
e/o di fatto già operanti nel settore; parimenti potranno es-

5 di 40

6 di 40

7 di 40

quelle sopra elencate, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, bancarie, industriali, ipotecarie, mobiliari e immobiliari necessarie ed utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: a) assumere e cedere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma (non a scopo di collocamento e senza prevalenza per le partecipazioni) in altre società, imprese, consorzi, associazioni riconosciute e non, enti economici pubblici e privati, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto dal presente statuto; b) aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, comunque costituiti, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; c) concedere avalli cambiari, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie personali e reali, anche a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché alle altre cooperative, il tutto in via strumentale; d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma, l'attività di intermediazione e la locazione finanziaria; e) promuovere e

partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci e delle loro famiglie.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto

con quelli della cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a concorrenti che perseguono identici scopi sociali e di prestare lavoro subordinato a favore di terzi, senza espresso consenso dell'Organo Amministrativo.

Il socio con l'adesione alla cooperativa si obbliga in proprio al conferimento di prestazione lavorativa, così come previsto dall'art. 2345 c.c., per l'intera durata del rapporto sociale. Detto ulteriore rapporto di lavoro è disciplinato dal regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 della L. 142/2001 ed è instaurato in forma di lavoro subordinato o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale ed i rapporti di associazione in partecipazione ex art. 2549 e seguenti del codice civile e, altresì, anche secondo le più ampie previsioni contemplate dall'art. 1322 c.c.

E' consentita l'ammissione a socio di elementi tecnici ed amministrativi, in numero non superiore a quello previsto per legge, per il buon funzionamento della Società Cooperativa e ritenuti necessari dall'Organo Amministrativo.

ART. 7 - Soci speciali

L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla precedente lettera a), l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
 3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.
- Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 18 (diciotto), anche in misura inferiore ai soci or-

dinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conse-

13 di 40

che non potrà comunque essere inferiore al valore nominale di una quota né superiore ai limiti di legge;

4) l'impegno, per i soci interessati a prestare attività lavorativa, a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento interno conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di voler accettare ed osservare il presente statuto in ogni sua parte, i deliberati degli organi amministrativi legalmente adottati e gli eventuali regolamenti interni.

L'Organo Amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'art. 6 (sei) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e ne dà in ogni caso comunicazione all'interessato.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Trascorso il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pre-

	sentazione della domanda, senza che vi sia decisione alcuna al
	riguardo, la domanda si intende respinta.
	ART. 9 - Doveri dei soci
	I soci sono obbligati:
	a) al versamento, entro i termini richiesti dall'organo ammi-
	nistrativo:
	- della quota sottoscritta;
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-
	stratori;
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci
	è quello risultante dal libro soci.
	ART. 10 - Perdita della qualità di socio
	La qualità di socio si perde, oltre che nei casi previsti dal-
	la legge, a norma del presente statuto:
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,
	se il socio è persona fisica;
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i mo-
	tivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legitti-
	mino la perdita della qualità di socio ed a provvedere di con-
	seguenza nell'interesse della Cooperativa.

	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante rac-	
	comandata con avviso di ricevimento.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa,	
	in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo	
	su tale materia, saranno demandate ad un Collegio arbitrale	
	regolato dal presente Statuto.	
	ART. 11 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o di altra	
	natura, instaurato tra la cooperativa e i soci), sia cessato	
	per qualunque motivo.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società, presso la sede.	
	In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non ab-	
	bia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Coopera-	
	tiva.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i mo-	
	tivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legitti-	
	mino il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse	
	della Cooperativa, entro sessanta giorni dalla ricezione della	

	dichiarazione di recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	attivare le procedure arbitrali previste nel presente Statuto.	
	Il recesso, a tutti gli effetti sociali, si perfeziona con la	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfe-	
	zionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero	
	dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	ART. 12 - Esclusione	
	Oltre che nei casi di legge, l'esclusione sarà deliberata	
	dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio che:	
	a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei	
	regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento	
	delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali	
	debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dall'art. 6, o che comunque svolga o tenti di svolge-	
	re attività in concorrenza alla cooperativa senza specifica	
	autorizzazione dell'Organo Amministrativo;	

d) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento così come definito dall'art.1455 codice civile;	
e) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
f) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.	
g) abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
h) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
j) abbia fornito informazioni false o mendaci circa il possesso di qualità personali e/o professionali.	
Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo decorso un mese da	

	detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbi-	
	trali previste nel presente statuto.	
	ART. 13 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versata si matura, nella mi-	
	sura e con le modalità previste nel successivo art. 14, allo	
	scadere dei centoottanta giorni successivi all'approvazione	
	del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verifi-	
	cata la morte.	
	Gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, un atto notorio o altra idonea documentazione, dal-	
	la quale risulti chi siano gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno nominare	
	un rappresentante comune, mediante procura speciale da comuni-	
	care alla società con raccomandata A.R. entro sei mesi	
	dall'avvenuto decesso o nel minor termine previsto da norme di	
	legge o da specifica motivata richiesta della società. In caso	
	di difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347,	
	commi 2 e 3, del codice civile.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, pos-	
	sono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio	

20 di 40

mo.	
	TITOLO IV
	SOCI SOVVENTORI
	ART. 15 - Soci sovventori
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 59/1992 e soci fi-
	nanziatori di cui all'art. 2526 del codice civile.
	ART. 16 - Conferimento e quote dei soci sovventori.
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-
	te nominative trasferibili del valore nominale non superiore
	ad Euro 500 (cinquecento).
	ART. 17 - Alienazione delle quote dei soci sovventori
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in
	occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono es-
	sere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimen-
	to dell'Organo amministrativo.
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato
	dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo ammini-
	strativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza,
	il socio potrà vendere a chiunque.
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-

	nicazione.	
	In caso di trasferimento delle quote a soci cooperatori si ap-	
	plica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art.	
	2514 c.c.	
	ART. 18 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote deve essere disciplinata con delibera-	
	zione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati	
	dall'Assemblea nella delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	

	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridot-	
	ta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rap-	
	porto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per	
	legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci operatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	ART. 19 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci operatori.	
	TITOLO V	

	CAPITALE SOCIALE - PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE	
	ART. 20 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale è illimitato e variabile ed è formato da	
	quote del valore nominale di Euro 30,00 (trenta/00) o suoi	
	multipli. Le quote sono nominative.	
	In nessun caso un socio può possedere quote della Cooperativa	
	il cui valore superi il limite massimo stabilito dalla legge.	
	Non sarà corrisposto alcun dividendo od interesse sull'importo	
	sottoscritto e versato dal socio come quote sociali, in misura	
	superiore a quanto previsto dalla legge, in materia di mutua-	
	lità prevalente.	
	Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vin-	
	colo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri so-	
	ci, con effetto verso la Cooperativa, senza l'autorizzazione	
	dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	notizia all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la	
	cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera	
	quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasfe-	
	rire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso	

abbia i requisiti previsti per l'ammissione.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve motivare la relativa delibera e darne comunicazione entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste nel presente Statuto.

ART. 21 - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari;
- b) dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di gestione destinati a norma di legge;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- e) da ogni altro fondo di riserva statutario costituito a qualsiasi titolo a garanzia dell'attuazione degli scopi mutualistici e di solidarietà della Cooperativa sociale, cui saranno destinate le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci defunti;
- f) dai beni mobili e immobili di proprietà della cooperativa

26 di 40

	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/1992, in misura
	non inferiore al 3% (tre per cento), ove ricorrano le condi-
	zioni di cui al comma 4° del detto art. 11;
	c) alla riserva statutaria indivisibile, costituita ai fini
	mutualistici e di solidarietà della Cooperativa;
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori e finan-
	ziatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che
	approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso,
	l'interesse massimo previsto dalla legge e dal successivo art.
	33.
	La relazione al Bilancio, che deve essere compilata dagli am-
	ministratori, dovrà contenere tutte le valutazioni e tutti i
	dati richiesti dall'art. 2428 del codice civile.
	ART. 23 - Ristorni
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-
	sta dell'Organo Amministrativo, in materia di ristorno ai soci
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabi-
	lite dalla normativa vigente e delle disposizioni del presente
	Statuto.
	Il criterio di imputazione delle somme che la Cooperativa po-
	trà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato
	dalla media ponderata delle percentuali relative alle presta-
	zioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, non-
	ché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle

	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi
	provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta
	delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentu-
	ale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi)
	sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i
	soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società
	potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternati-
	va:
	1) di distribuirli in denaro o in natura;
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote
	possedute.
	TITOLO VI
	ORGANI SOCIALI
	ART. 24 - Organi
	Sono organi della Società:
	a) l'Assemblea dei soci;
	b) il Consiglio di Amministrazione;
	c) l'organo di controllo, nei casi in cui la legge lo preveda
	obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina
	nonostante la non obbligatorietà.
	ART. 25 - Assemblea dei soci
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avvi-
	so, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o al-
	trove ma sempre in Italia), la data della prima e della secon-
	da convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquat-

	tro) ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata,
	anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da
	affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci)
	giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effe-
	tuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi
	(telefax, e-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia
	avuto ricezione.
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assem-
	blea si reputa validamente costituita quando siano presenti o
	rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o
	consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i
	sindaci effettivi e nessuno si oppone alla trattazione
	dell'argomento.
	ART. 26 - Decisioni dell'assemblea
	L'Assemblea:
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo uti-
	le, anche il bilancio preventivo;
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;
	3) nomina i liquidatori e delibera circa i criteri di svolgi-
	mento della liquidazione;
	4) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli
	amministratori, per la loro attività, e la retribuzione annua-
	le dei componenti l'organo di controllo o i gettoni di presen-
	za per il triennio;
	5) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Sta-

	tuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	6) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti l'organi di controllo;	
	7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o	
	sottoposti al suo esame dagli Amministratori,	
	8) delibera sulle modifiche dello statuto.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi	
	giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i cen-	
	tottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio socia-	
	le, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Ammini-	
	strativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per i-	
	scritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'orga-	
	no di controllo (ove esistente), o da almeno un terzo dei so-	
	ci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo senza ri-	
	tardo.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono	
	essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice,	
	ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti	
	a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.	
	L'Assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei	

31 di 40

	previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione o, in caso di assenza, da un socio eletto dall'as-	
	semblea stessa.	
	L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando	
	previsto obbligatoriamente.	
	Quando è richiesto dalla legge il Verbale delle assemblee deve	
	essere redatto da un notaio.	
	ART. 27 - Organo amministrativo	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione composto da tre o più membri, fino ad un massimo di no-	
	ve, su decisione dell'assemblea che li nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Il consiglio di amministrazione dura in carica per tre eserci-	
	zi e quindi scade alla data dell'assemblea convocata per l'ap-	
	provazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della	
	carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili a norma di legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	

	dente ed eventualmente il Vicepresidente; può delegare, deter-	
	minandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzio-	
	ni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato	
	Esecutivo nei limiti previsti dalla legge.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue mansioni spettano al Vice Presidente.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Co-	
	dice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso	
	o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici	
	con i soci.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente al-	
	meno una volta ogni 90 (novanta) giorni, nonché tutte le volte	
	nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli am-	
	ministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti	
	l'organo di controllo, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	

34 di 40

	La rappresentanza generale della società spetta al presidente	
	del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza, al vice-	
	presidente, se nominato, nonché agli eventuali amministratori	
	delegati, nei limiti delle deleghe.	
	L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, In-	
	stitutori e Procuratori speciali.	
	Il Presidente del consiglio di amministrazione potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad al-	
	tri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	ART. 29 - Organo di Controllo	
	La società può nominare un Organo di Controllo aventi le fun-	
	zioni ed i poteri stabiliti dalla legge.	
	Nei casi previsti dall'art 2543 c.c. la nomina dell'Organo di	
	Controllo è obbligatoria.	
	L'Organo di Controllo, se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato, può essere costituito:	
	- dal Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effe-	
	tivi e due supplenti, eletti tra i soggetti in possesso dei	
	requisiti previsti dalla legge; il Presidente del Collegio	
	Sindacale è nominato dai soci;	
	- dal Sindaco Unico, scelto tra i revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	All'Organo di Controllo si applicano le norme in materia di	
	collegio sindacale previste per le società per azioni.	

	I poteri e le funzioni dell'organo di controllo o del Revisore	
	sono quelli stabiliti dalla legge.	
	ART. 30 - Controllo contabile	
	L'Organo di Controllo esercita altresì il controllo contabile;	
	in tal caso, se collegiale, deve essere integralmente costitu-	
	ito da revisori legali iscritti negli appositi registri.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART 31 - Clausola compromissoria	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovve-	
	ro tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori	
	o i componenti l'organo di controllo saranno devolute al giu-	
	dizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nomina-	
	ti dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti della	
	Provincia ove è ubicata la sede della Società entro il termine	
	di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della	
	parte più diligente.	
	Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la do-	
	manda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza	
	della parte più diligente, al presidente del tribunale nel cui	
	circondario ha sede la società.	
	Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et ae-	
	quo, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.	
	La presente clausola compromissoria è vincolante per la socie-	
	tà e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito	

	dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquida-	
	tori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi	
	promosse o insorte nei loro confronti.	
	Non possono essere oggetto della presente clausola compromis-	
	soria le controversie nelle quali la legge preveda l'interven-	
	to obbligatorio del pubblico ministero.	
	Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive	
	di clausole compromissorie, devono essere approvate da una	
	maggioranza pari a due terzi dei soci. I soci assenti o dis-	
	senzienti possono, entro i successivi novanta giorni, eserci-	
	tare il diritto di recesso.	
	Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie	
	attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso	
	il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre,	
	anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'effi-	
	cacia della delibera stessa.	
	Il collegio arbitrale determinerà con il lodo la ripartizione	
	definitiva delle spese dell'arbitrato tra le parti.	
	ART. 32 - Regolamento interno	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa	
	potrà essere disciplinato da un Regolamento interno da compi-	
	larsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi	
	dall'Assemblea.	
	ART. 33 - Mutualità prevalente	
	La cooperativa è a mutualità prevalente ed è obbligata al ri-	

	spetto delle norme previste dalla legge in materia.	
	Essa sarà iscritta nel relativo Albo a norma e termini di legge.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori sia durante la vita della società che al suo scioglimento.	
	E' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato.	
	E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	ART. 34 - Scioglimento della cooperativa	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.	
	ART. 35 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	

39 di 40

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs.
7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese,
nei termini per la registrazione.
Roma, li 12 dicembre 2024
Firmato digitalmente: RICCARDO SCUCCIMARRA Notaio